



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1177 del 08/11/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1013 del 12/11/2019

I Direzione “Affari Generali – Legali e del Personale”
Servizio “Gestione Giuridica del personale”
Ufficio “Selezioni e mobilità”

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di 55 giorni di congedo straordinario retribuito al dipendente con matricola n. 1024.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 814 del 25/09/2019)

VISTA l’istanza del 04/11/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 34030/19, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di 55 giorni di congedo straordinario retribuito, dal 14/11/2019 al 07/01/2020, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 e dell’art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall’art.4 del Decreto Lgs n.119/2011, per assistere la madre, convivente, portatrice di grave handicap, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il nulla-osta del Dott. Massimo Ranieri nella qualità di reggente della II Direzione “Affari Finanziari e Tributari”;

VISTO il Decreto di omologa del 02/01/2018 – RG n. 2127/2016, rilasciato dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, agli atti dell’Ufficio, dal quale risulta il riconoscimento della situazione di gravità dell’handicap della madre;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 192 del 21/02/2018, con la quale il dipendente con matricola in oggetto indicata è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere la madre;

CONSIDERATO che il dipendente è l'unico figlio convivente con la madre ed è il referente unico per l'assistenza del proprio genitore disabile;

CHE il coniuge convivente ed entrambi i genitori della persona disabile da assistere sono deceduti;

CHE il dipendente e la madre sono residenti allo stesso indirizzo, stesso numero civico ma interni diversi, come da dichiarazione del dipendente allegata all'istanza sopraccitata;

VISTA la circolare n° 1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica – che, tra l'altro, prevede che il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave, siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno;

VISTO il punto 3, lettera b, della circolare sopraccitata, che prevede la possibilità di fruire nell'ambito dello stesso mese del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/92 e successive modifiche;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

LETTO l'art. 4 commi 2 e 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5 dell'art. 42 del D. Lgs 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D. Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n° 22 del 28/12/2011;

VISTA, inoltre, la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che, al punto 6, tra l'altro, il requisito della convivenza;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001 non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi che di per se potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici

eventi che derogano a tale principio. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, nel caso di malattia del dipendente, l'Ufficio provvederà ad interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, con atto scritto, al fine di consentire, in tempo utile, al Servizio "Gestione economica del personale", di porre in essere gli atti consequenziali di competenza;

CHE, nel caso di interruzione della fruizione del congedo de quo per malattia, il dipendente dovrà presentare una nuova istanza, per la fruizione del residuo periodo di congedo;

CHE il dipendente con matricola in oggetto indicata ha già usufruito di giorni 359 di congedo straordinario retribuito, ai sensi della normativa summenzionata;

CHE, sommando i 55 giorni richiesti ai 359 già usufruiti, il dipendente totalizzerà 414 giorni di congedo straordinario retribuito;

CHE il congedo straordinario retribuito non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO in premessa, che qui si intende espressamente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ad usufruire di 55 giorni di congedo straordinario retribuito, dal 14/11/2019 al 07/01/2020, ai sensi della sentenza della Corte

Costituzionale n° 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001 modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n°119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D. Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio e Centro Copie"

Al Dirigente della II Direzione "Affari Finanziari e Tributari" - Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 814 del 25/09/2019)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 814 del 25/09/2019)